



REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DELLE TERNE

PREMESSA

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Viterbo detta le seguenti prescrizioni, indirizzi e regolamenti per Architetti iscritti all'Ordine nominati o eletti a qualunque titolo presso Commissioni Consultive di Enti Locali, per la nomina delle Terne per collaudo statico, amministrativo e simili, nello spirito di quanto contenuto nelle Norme di Deontologia Professionale.

ART. 1.1 - Commissioni consultive edilizie ed urbanistiche Comunali e Commissioni locali per il paesaggio.

- a) L'Architetto componente di una Commissione Consultiva Edilizia o Urbanistica Comunale o di una Commissione Locale per il Paesaggio a qualsiasi titolo deve attenersi strettamente al rispetto delle Norme di Deontologia Professionale e al presente regolamento.
- b) Il Consiglio dell'Ordine vista la richiesta dell'Amministrazione Comunale che intenda rinnovare la Commissione edilizia o urbanistica o C.L.P. (Commissione Locale per il Paesaggio) per scadenza dei termini o per mancanza dell'Architetto nominato dall'Ordine Professionale, invia al Comune richiedente una rosa di nominativi sorteggiata con le modalità di cui agli articoli 1.2, 1.3.
- c) La durata del mandato è in base ai regolamenti Comunali.
- d) Possono far parte di una Commissione Consultiva Edilizia o Urbanistica o di una C.L.P. a titolo di esperti in materia paesistico ambientale, solo gli iscritti che non sono nominati in una Commissione Edilizia o Urbanistica Comunale o in una C.L.P. in rappresentanza dell'Ordine;
- e) L'architetto componente di una Commissione Consultiva Edilizia o Urbanistica o di una C.L.P. non dovrà accettare di essere confermato nello stesso incarico per una seconda volta consecutiva sempre che non sia tenuto ad accettare la riconferma per esigenze differenti da quelle spettanti all'Ordine Professionale.
- f) L'Architetto componente di una Commissione Consultiva Edilizia o Urbanistica o C.L.P. in rappresentanza dell'Ordine è tenuto a mantenere uno stretto rapporto con l'Ordine Professionale e a segnalare a quest'ultimo ogni eventuale infrazione commessa da altri professionisti particolarmente in relazione alle competenze professionali.



- g) L'architetto nominato in una delle suddette commissioni deve darne tempestivamente comunicazione all'Ordine tramite p.e.c. entro dieci (10) giorni dalla sua nomina.

ART. 1.2 Criteri di estrazione (per Commissione Consultiva Edilizia o Urbanistica Comunale e Commissione Locale per il Paesaggio).

Possono far parte della rosa di nominativi inseribili nelle terne solo coloro che hanno manifestato la propria disponibilità a seguito della richiesta di candidatura pubblicata sul sito dell'Ordine degli Architetti e con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all'Albo.

Il consiglio provvederà al sorteggio di una rosa di tre (3) nominativi tra le richieste pervenute.

L'architetto nominato in una delle suddette commissioni deve darne tempestivamente comunicazione all'Ordine tramite pec entro dieci (10) giorni dalla sua nomina.

Ai fini dell'accertamento della data di ricevimento delle terne da parte degli Enti richiedenti la relativa comunicazione verrà inviata tramite posta elettronica raccomandata.

Terna accolta entro 60 giorni.

Se la terna proposta viene accolta entro 60 giorni dalla data di ricevimento dall'Ente richiedente attraverso la scelta di un nominativo, gli altri componenti tornano eleggibili per altre terne. Nel periodo dei 60 giorni i componenti prescelti non possono far parte di altre terne.

Terna non accolta entro i 60 giorni (decadenza)

Se l'Ente richiedente non invia risposta entro 60 giorni, dalla data di ricevimento della terna, ai fini del meccanismo interno di formazione di cui al presente articolo, la terna inviata si intende decaduta.

Coloro che fanno parte di una terna decaduta, ai sensi del presente comma, tornano eleggibili per essere ternati nuovamente.

Scelta di un nominativo dopo i 60 giorni

Nel caso in cui gli Enti scelgono un nominativo dopo i 60 giorni e tale nominativo, in virtù del dispositivo sopra indicato, è stato inserito in un'altra terna, si procederà alla sostituzione del nominativo prescelto nella terna inviata successivamente. Coloro che fanno parte di una terna decaduta, ai sensi del presente comma, tornano eleggibili per essere ternati nuovamente.



ART. 1.3 - Incompatibilità

- a) Non possono presentare la propria candidatura nelle terne i dipendenti di una Amministrazione Comunale, ovvero gli iscritti che ricoprono cariche amministrative (Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale) nello stesso Comune, ovvero i professionisti che abbiano rapporti per la redazione degli strumenti urbanistici con una Amministrazione Comunale.
- b) Non possono essere designati nelle terne gli architetti che a qualsiasi titolo abbiano in corso provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine o che comunque non siano in regola con gli obblighi di formazione.
- c) Non possono essere designati nelle terne gli iscritti che non risultano in regola con il pagamento della quota di iscrizione.

ART. 2 - Terne per Collaudo Statico

La formazione degli elenchi e la scelta dei nominativi viene eseguita tramite estrazione tra gli iscritti che hanno un minimo di 10 anni di iscrizione. Rimangono esclusi dall'elenco per una durata di mesi sei (6) dal momento della nomina coloro che dopo essere stati ternati vengono nominati dal committente; a tale scopo il professionista prescelto dovrà darne obbligatoriamente comunicazione scritta all'Ordine tramite p.e.c. a pena di sanzione disciplinare ed esclusione dall'elenco per una durata di anni due (2), entro dieci (10) giorni dalla sua nomina.

Sono esclusi dall'inserimento negli elenchi coloro che siano stati oggetto di provvedimento disciplinare di sospensione da parte del Consiglio dell'Ordine nell'ultimo anno (365 giorni) precedente la data di richiesta della terna, coloro che abbiano in corso provvedimenti disciplinari, che non risultino in regola con gli obblighi formativi o con il pagamento della quota associativa dell'Ordine.

ART.3 – Terne per commissioni di altro genere

La formazione delle terne per commissioni di altro genere (commissioni od organismi provinciali, intercomunali, comitati, associazioni, Concorsi, Genio Civile, ecc.) verrà esaminata in funzione delle competenze specifiche richieste, sulla base della totalità degli iscritti previa richiesta di disponibilità all'interessato.

La scelta verrà eseguita sulla base dei sotto elencati criteri:

- a) partecipazione ad attività promosse dall'Ordine professionale attinenti lo specifico della richiesta;



ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DI VITERBO E PROVINCIA

- b) valutazione del curriculum professionale da inviare contestualmente alla presentazione della domanda, pena l'esclusione dall'elenco.

Sono esclusi coloro che siano stati oggetto di provvedimento disciplinare di sospensione da parte del Consiglio dell'Ordine, nell'anno (365 giorni) precedente la data di richiesta della terna, che abbiano in corso provvedimenti disciplinari, che non risultino in regola con gli obblighi formativi o con il pagamento della quota associativa dell'Ordine.

Il professionista prescelto, a qualsiasi titolo, dovrà darne obbligatoriamente comunicazione scritta all'Ordine tramite p.e.c. entro dieci (10) giorni dalla sua nomina.

ART.4 - Validità delle terne inviate

Le terne (Commissione Consultiva Edilizia o Urbanistica, come esperto in materia paesaggistico- ambientale, per Collaudo Statico o Amministrativo e di altro genere) inviate dall'Ordine Professionale restano valide fino a che l'Ente o il soggetto richiedente non opera la scelta di un nominativo all'interno di essa fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1.2.

La terna potrà essere rinnovata in parte o totalmente solo se all'atto di una successiva richiesta dello stesso Ente o soggetto richiedente si verificano le seguenti condizioni:

- a) i componenti la terna fanno parte di altre Commissioni per le quali sono previste condizioni di incompatibilità;
- b) per espressa rinuncia all'atto della nomina da parte dei componenti la terna;
- c) per perdita di validità degli elenchi ai sensi dell' art. 1.2 e 1.3.;

ART.5 - Sanzioni

La mancata ottemperanza delle specifiche Norme Deontologiche di cui all'art. 1.1 del presente regolamento attiva i procedimenti disciplinari di cui alle stesse Norme di Deontologia Professionale;



ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DI VITERBO E PROVINCIA

ART.6 - Derghe

È facoltà del Consiglio, in deroga alle disposizioni del presente regolamento, procedere direttamente alla nomina di terne, per motivate esigenze derivanti da specifiche richieste.

Il Consiglio dell'Ordine si riserva di valutare le eventuali richieste di esonero dalle terne da parte degli iscritti sorteggiati.

ART.7 - Norme Transitorie e finali

Sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari di questo Ordine in contrasto o comunque incompatibili con le presenti norme.

Tutti gli architetti iscritti all'Albo sono tenuti al rigoroso rispetto delle stesse.

Viterbo 18.06.2018

Il Presidente

Arch. Silvia Laurenti

Il Segretario

Arch. Valentina Trapè